

"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana
in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530
o contatta la Guardia Costiera ai seguenti numeri:

Capitaneria di Porto di Pescara: **085/694040**
Delegazione di Spiaggia di Montesilvano: **085/8362137**



Per ogni altra informazione vai sul sito www.guardiacostiera.it o www.guardiacostiera.it/pescara oppure
scrivici alla e-mail pescara@guardiacostiera.it



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PESCARA

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 24/2011

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Pescara, Capitano di Vascello (CP) Pietro VERNA

RAVVISATA la necessità di disciplinare, limitatamente alle attribuzioni in capo all'Autorità Marittima, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al **Circondario Marittimo di Pescara, comprendente il territorio dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo;**

VISTO il D.P.R. 470/82 in data 08.06.1982 e successive modifiche e integrazioni, recante norme relative alla qualità delle acque di balneazione;

VISTE le vigenti disposizioni in materia di rifiuti, tutela delle acque, inquinamenti, in particolare afferenti l'ambiente e l'habitat marino costiero;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n° 59;

VISTE le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;

VISTO l'art. 105 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, come modificato dall'art. 9 della legge 16.03.2001, n. 88 relativo al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni;

VISTO il decreto legislativo 30.12.1999, n. 507 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25.06.1999 n. 205;

VISTE la legge della Regione Abruzzo 17.12.1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, la deliberazione n. 33 del 23.12.2003 con la quale la giunta della Regione Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di

demanio marittimo nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29/07/2004;

VISTA la Legge 104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;

VISTO l'atto di intesa, in data 16.01.2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 03.03.2003;

VISTO il regolamento – approvato con Ordinanza di questa Capitaneria di Porto - sulla sicurezza delle attività ludico diportistica, della pesca sportiva e subacquea ed altre micro attività locali e riportante altresì i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nonché la velocità delle stesse fino ad una distanza di 1000 metri dalle spiagge e 500 metri dalle coste rocciose a picco sul mare;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 22 in data 30.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare le previsioni della propria Ordinanza n. 22 in data 30.04.2010 e relative modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, allo scopo di incrementare ulteriormente il livello di sicurezza delle attività balneari;

VISTA la Determinazione in data 06.04.2011, nr. DF/14 della Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Turismo e Attività Sportive Demanio Marittimo - relativa all'ordinanza balneare 2010 – Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – pubblicata sul B.U.R.A. n. 27 Speciale Turismo in data 22.04.2011;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della citata ordinanza balneare 2011 della Regione Abruzzo rimanda alle Ordinanze dell'Autorità Marittima la disciplina in materia di sicurezza nell'utilizzo delle spiagge e del mare e trattandosi, peraltro, di materie connesse allo svolgimento di attività di competenza dell'Autorità Marittima nell'ambito del dispositivo – disciplinato dalle vigenti norme nazionali ed internazionali – di ricerca e soccorso in mare per la salvaguardia della vita umana;

VISTI gli esiti dell'incontro tenutosi presso i locali della Capitaneria di Porto di Pescara congiuntamente ai rappresentanti locali delle associazioni F.I.B.A. Confesercenti, S.I.B. Confcommercio e F.A.B.,

VISTI gli artt. 30, 68, 81, 223, 1161, 1173, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 28, 59, 401 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,

ORDINA

Articolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, **la data di avvio e di conclusione della "stagione balneare" e gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari** sono individuati dall'articolo 1 della determina della Regione Abruzzo citata in premessa.

Durante i periodi di apertura al pubblico, ai fini della balneazione, i concessionari degli stabilimenti ed i Comuni, per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, devono attivare e garantire in maniera continuativa il servizio di salvataggio secondo le modalità della presente Ordinanza.

Sino al 31 maggio e dopo il 11 settembre, qualora i concessionari o i Comuni si avvalgano della facoltà di aprire al pubblico ai soli fini elioterapici, dovranno provvedere ad esporre presso le strutture e sulle spiagge libere, oltre alla bandiera rossa di cui all'art. 6 punto 1, almeno tre cartelli (aventi dimensione di almeno cm 70 x 70 e carattere di almeno 5

cm), da sistemare nel numero minimo di 1 (uno) all'ingresso della struttura (lato strada) e 2 (due) in prossimità della battigia.

~~I citati cartelli devono riportare la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco).~~

ATTENZIONE
STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI:
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI
APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Dovrà comunque essere assicurata, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo art. 7 punto 2.

Articolo 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE, ACQUE SICURE E LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL NUOTO LIBERO

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

La zona di mare per una distanza di 300 metri dalla battigia, è riservata alla balneazione.

E' fatto obbligo, in capo ai concessionari ed ai Comuni (per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione), di segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondo e posti parallelamente alla linea di costa, ad una distanza di mt. 50 (cinquanta) l'uno dall'altro e comunque nel numero minimo di due.

Detti gavitelli dovranno essere prontamente riposizionati, a cura dei concessionari e dei Comuni per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

I gavitelli di cui sopra devono essere **contrassegnati con la numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari.**

FASCIA di SICUREZZA

Al fine di garantire la maggiore tutela possibile per i fruitori del mare e delle spiagge, è **istituita una fascia di mare di sicurezza avente un'ampiezza di metri 50 (cinquanta) a partire dalla zona riservata alla balneazione. In tale area sono assolutamente interdette la navigazione a motore e le immersioni subacquee.**

Coloro i quali intendano effettuare attività di nuoto nell'ambito della suddetta zona o comunque al di fuori delle acque riservate alla balneazione, hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca collegato ad una sagola di lunghezza non superiore a metri 3 (tre).

LIMITE ACQUE SICURE

I concessionari ed i Comuni ciascuno per quanto di propria competenza, devono segnalare il limite acque sicure (laddove l'acqua raggiunge 1 metro di profondità) entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti del nuoto.

Il limite di tali acque sicure, deve essere segnalato **mediante l'apposizione di cartelli monitori** - redatti nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (*inglese, francese, tedesco*) - riportanti la dicitura "**LIMITE ACQUE SICURE**" apposti su pali conficcati nel punto che segna il limite stesso.

I pali citati sistemati a regola d'arte e posti a distanza non superiore a 50 mt l'uno dall'altro, devono essere rivestiti in modo tale da prevenire potenziali incidenti e non devono in alcun modo costituire pericolo per la balneazione o in genere per la pubblica incolumità.

E' data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante il posizionamento di **gavitelli di colore bianco**, posizionati ad una distanza non inferiore a metri 5 (cinque) l'uno dall'altro.

In relazione a quanto sopra, resta in capo alla responsabilità di ciascun singolo concessionario, ovvero ai Comuni per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, procedere a verificare la peculiare situazione dei fondali antistanti le proprie concessioni, valutando se la regolarità degli stessi consenta il segnalamento del limite acque sicure unicamente tramite il posizionamento di uno o più cartelli monitori ovvero se, **in considerazione della presenza di irregolari avvallamenti del fondale** e comunque di un andamento non rettilineo della predetta limitazione, risulti necessario ai fini della sicurezza della balneazione, **segnalare tale limite anche con l'apposizione di uno o più gavitelli di colore bianco**. In tal caso, gli stessi devono essere realizzati e posizionati in maniera tale da non costituire pericolo per la balneazione o in genere per la pubblica incolumità e devono essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.

Ogni eventuale **situazione costituente pericolo** dovrà essere parimenti segnalata dai concessionari e dai Comuni (limitatamente ai tratti di arenile destinati alla libera fruizione), mediante il posizionamento di cartelli indicatori posti in **modo da non costituire pericolo per la balneazione o in genere per la pubblica incolumità**.

I concessionari ed i Comuni (limitatamente ai tratti di arenile destinati alla libera fruizione) dovranno curare la rimozione o, in caso di impossibilità, la messa in sicurezza della segnalata fonte di pericolo.

Dovrà inoltre porsi in essere ogni possibile azione tesa all'esatta e scrupolosa informazione all'utenza, anche a mezzo di sistemi di comunicazione fonica.

Articolo 3

DIVIETI NELLA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE

Nella zona riservata alla balneazione ed in cui la stessa è consentita, durante la stagione balneare così come individuata dalla Ordinanza della Regione Abruzzo in premessa citata,

E' VIETATO:

A) il transito di qualsiasi unità navale, wind e Kite surf compresi, ad eccezione di natanti da diporto **tipo jole**, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili;

B) l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima nonché nel caso di cui al successivo articolo 10.

C) l'atterraggio e la partenza di surf, wind surf e Kite surf e sistemi e/o strutture similari, se non a mezzo dei corridoi di lancio appositamente autorizzati.

I divieti sopra riportati non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e ai mezzi appartenenti ad organizzazioni di salvataggio pubbliche o private impegnati in operazioni di soccorso o di controllo.

Sono altresì esentati dai suddetti divieti i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti nel rispetto del D.P.R. 08.06.1982, n.

470 in premessa richiamato: tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “**Servizio campionamento**”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno dieci metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Articolo 4

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

E' vietata la balneazione:

- a)** All'interno del porto di Pescara e negli altri porti/approdi del Circondario Marittimo di Pescara;
- b)** Nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature e strutture portuali e dalle opere foranee;
- c)** Entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi/torrenti/canali;
- d)** A meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- e)** Per un raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- f)** All'interno dei corridoi di lancio;
- g)** Nelle zone dichiarate non balenabili, pericolose e/o comunque interdette con apposito provvedimento delle competenti Autorità di cui è anche l'onere di predisporre la relativa segnaletica di “**DIVIETO DI BALNEAZIONE**”.

Articolo 5

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Pescara, **durante la stagione balneare è vietato:**

- a) transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e da tutte le opere poste a difesa della costa** presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa, nonché **avvicinarsi** in prossimità delle stesse. Nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate;
- b) occupare la fascia di 5 metri dalla battigia;**
- c) occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei pennelli presenti lungo il litorale**, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
- d) sostare, ormeggiare, ancorare qualsiasi unità nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto o a piedi;**
- e) sorvolare le spiagge affollate dai bagnanti e i tratti di mare riservati alla balneazione con qualsiasi tipo di velivolo e per qualsiasi scopo a quota inferiore a m. 300 (mille piedi)** ad eccezione dei mezzi della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia;
- f) esercitare la pesca sia professionale che sportiva, con qualsiasi dispositivo o attrezzo ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli arenili frequentati da bagnanti, nella fascia oraria di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari;**
- g) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.**

Il divieto di cui alla lettera a) è da intendersi riferito a tutto l'anno.

Articolo 6

SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. Generalità

Durante l'orario di apertura al pubblico per la balneazione, i concessionari ed i Comuni per i tratti di litorale destinati alla libera fruizione, giusta quanto disposto dal vigente Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo in premessa citato, devono attivare, organizzare e garantire, **in forma autonoma o associata**, il servizio di assistenza e salvataggio, con almeno un assistente abilitato, dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento o dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), **ogni 150 metri di fronte mare o frazione**.

Il concessionario, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per balneazione, dovrà issare una bandiera di colore rosso, con significato di assenza del servizio di salvataggio.

Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato, anche in forma associata con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato.

I titolari di concessione demaniale marittima assentita per attività balneare ed i Comuni che intendano svolgere il servizio di salvataggio in forma associata, dovranno, prima dell'apertura al pubblico per la balneazione e comunque entro il 31 maggio, far pervenire alla Capitaneria di Porto di Pescara, apposita dichiarazione in tal senso, controfirmata dai concessionari associati.

La suddetta dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla predisposizione di un piano organico riportante l'esatta collocazione delle postazioni di salvataggio, specificando le concessioni da ciascuna di esse servita entro la prescritta frazione di metri 150 fronte mare.

Entro la stessa data, ed in caso di variazioni, i concessionari ed i Comuni devono comunicare alla Capitaneria di Porto di Pescara, per iscritto, il nominativo degli assistenti bagnanti impiegati e copia del brevetto in corso di validità.

Qualora i titolari di concessioni demaniali marittime contigue ed i Comuni, per i tratti di spiaggia libera, dovessero avvalersi di un unico assistente bagnante per lo svolgimento del servizio, saranno ritenuti tutti ugualmente responsabili per eventuali assenze/inefficienze che dovessero riscontrarsi nel servizio stesso.

I concessionari ed i Comuni che non intendano avvalersi della possibilità di organizzare il servizio in forma associata o apportarvi le eventuali modifiche disposte dalla Capitaneria di Porto, restano obbligati a garantire il predetto servizio individualmente.

2. Postazione di salvataggio e dotazioni.

Il singolo concessionario nell'ambito della propria concessione ed i Comuni per i tratti di litorale destinati alla libera fruizione, devono predisporre una **postazione di salvataggio**, in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e comunque mediana rispetto alla zona da controllare e/o assegnata al singolo assistente con le seguenti **dotazioni**:

- a) un **binocolo**;
- b) un **paio di pinne**;
- c) **maschera**;
- d) **Rescue Can (c.d. baywatch)**;
- e) **snorkel**;
- f) **casco di sicurezza (tipo rafting)** da indossare obbligatoriamente in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e pennelli;

g) **giubbotto di salvataggio lifejacket;**

h) **un'unità di colore rosso o arancione** idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, la scritta, di colore bianco e ben visibile, "**SALVATAGGIO**", dotata di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione **non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi.**

i) **300 metri di cavo di salvataggio** di tipo galleggiante con cintura o bretelle o Rescue Can (c.d. baywatch), su rullo fissato saldamente al terreno, **nei casi in cui, nella fascia di mare riservata alla balneazione, l'irregolarità del fondale marino ne determini un andamento non omogeneo,**

Resta fermo che ogni singolo concessionario associato dovrà garantire presso la propria struttura balneare le dotazioni di cui ai punti h) e i).

E' data facoltà di ubicare la suddetta postazione su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno metri 2 (due), al fine di garantire la più ampia visuale possibile.

Nel caso in cui il servizio di salvataggio dovesse essere momentaneamente sospeso per imprevedibili e sopravvenute esigenze o per cause di forza maggiore, è fatto obbligo, in capo all'assistente bagnanti, di darne immediato avviso al concessionario o al Comune competente per il tratto di litorale interessato.

Nel caso di momentanea sospensione del servizio di salvataggio è fatto inoltre obbligo, in capo ai concessionari ed ai Comuni, per i tratti di litorale destinati alla libera fruizione, previa tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima, di avvisare i concessionari/Comuni limitrofi e provvedere ad issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 7. I medesimi soggetti, inoltre, dovranno provvedere al posizionamento di un cartello (avente dimensione di cm 70 x 70 e carattere di almeno 5 cm), nei pressi della postazione e, comunque, in posizione ben visibile agli utenti, riportante la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (*inglese, francese, tedesco*).

ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Nei suddetti casi, i bagnanti devono essere avvertiti, anche con mezzi fonici ed i concessionari e i Comuni dovranno adoperarsi, senza ritardo, per sopperire alla mancanza del servizio di salvataggio.

Qualora vi sia oggettiva difficoltà nel reperire altro assistente brevettato, il concessionario valuterà, sotto la propria responsabilità, e tenuto conto dell'affluenza dei bagnanti, l'eventualità di chiudere al pubblico lo stabilimento.

Il mancato apprestamento del servizio di salvataggio da parte dei Comuni nei tratti di spiaggia libera – salvo casi di oggettiva impossibilità o forza maggiore - non esime gli stessi dal rendere noto all'utenza la mancanza dei servizi minimi (previsti dal vigente Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo) mediante specifica cartellonistica da apporre in modo visibile sia lato strada che nei pressi della battigia .

Qualora il servizio non sia garantito, dovranno essere posizionati cartelli (aventi dimensione di cm 70 x 70 e carattere di almeno 5 cm) riportanti la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (*inglese, francese, tedesco*).

ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Articolo 7

DOTAZIONI DI EMERGENZA E MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO

1. Dotazioni per segnalare situazioni di pericolo.

Presso ogni concessione devono essere collocati, in posizione ben visibile:

- **n. 2 salvagenti anulari** di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, **muniti di sagola galleggiante**, lunga almeno 25 metri, sistemati, quando possibile, su paletti alti mt. 1,50;
- un'asta sulla quale possa essere tempestivamente issata, ad un'altezza di almeno 4 metri, una **BANDIERA ROSSA** da utilizzare, sotto la responsabilità ed a cura del concessionario e/o dell'assistente ai bagnanti, oltre che in caso di sospensione del servizio di salvataggio, anche in caso di avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o ove sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, e significa "**AVVISO DI BAGNO PERICOLOSO**". Nei suddetti casi l'avviso di cui sopra dovrà essere ripetuto più volte anche con mezzi fonici.

Laddove, invece, le condizioni meteo-marine dovessero essere buone, la **bandiera** da issare sulla predetta asta dovrà essere **di colore bianco**.

Ogni concessionario deve avere disponibile e pronto all'uso, presso il proprio stabilimento balneare, un megafono o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di notizie di pubblico interesse a tutta l'utenza balneare presente.

2. Materiale di primo soccorso.

Il singolo concessionario e i Comuni per le spiagge libere devono dotarsi di materiale di primo soccorso di immediata disponibilità, custodito in apposito locale sito nell'ambito dello stabilimento, costituito almeno da:

- tre bombole di ossigeno terapeutico da un litro cadauna e della capacità di almeno litri 100 (cento) (piene ed integre), corredate da tubo e mascherina pronte all'utilizzo da parte del personale sanitario;
- una cannula di respirazione bocca a bocca;
- un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Articolo 8

ASSISTENTI BAGNANTI

L'assistente bagnanti deve:

- avere con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
- indossare una maglietta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco, "**SERVIZIO DI SALVATAGGIO**";
- essere dotato di fischiotto;
- stazionare presso la postazione assegnata, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;

- conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso in dotazione a ciascun stabilimento balneare.

In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante, ~~resta ferma la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario.~~

Ove, in caso di controllo, il servizio di salvataggio non risulti assicurato e/o l'assistente bagnanti non sia prontamente reperibile, l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni prescritte, disporrà che, a cura del concessionario o del Comune costiero in caso di spiaggia libera, vengano adottati tutti i provvedimenti ritenuti necessari alla tutela dei bagnanti o, se necessario, la chiusura al pubblico, diffidando il concessionario e/o il Comune ad adeguare il servizio prima della riapertura.

E' fatto **assoluto divieto** di impiegare gli assistenti ai bagnanti in servizio di salvataggio in altre attività o di destinarli, anche se temporaneamente, ad altro servizio.

Gli assistenti bagnanti che si rendessero responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, oltre ad essere oggetto dei consequenziali provvedimenti di legge, saranno segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, per le conseguenti valutazioni del brevetto posseduto.

PISCINE

Analogamente a quanto disposto per il mare, anche i titolari di concessioni demaniali marittime per aree ove insistono **piscine**, ovvero di stabilimenti balneari comprendenti anche piscine site su area demaniale marittima, devono rispettare la normativa specifica prevista per tale tipo di installazione.

In particolare, nelle more di apposite disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo, per quanto attiene l'aspetto della sicurezza, durante l'utilizzo della piscina deve essere presente almeno **1 assistente bagnanti, in aggiunta a quello previsto per l'arenile**, munito della specifica abilitazione e dedicato alla piscina in modo esclusivo.

Per vasche con specchi d'acqua superiori a 100 mq. di superficie deve essere garantita la presenza di almeno **2 assistenti bagnanti**.

Quando la piscina è chiusa al pubblico, essa dovrà essere opportunamente preclusa mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Articolo 9

CORRIDOI DI LANCIO E LORO CARATTERISTICHE

I concessionari e i Comuni che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione e/o la spiaggia libera, **un corridoio di lancio ad uso pubblico** per l'attraversamento della fascia di 350 metri da parte di unità da diporto, **hanno l'obbligo di comunicare preventivamente, in forma scritta, alla Capitaneria di Porto di Pescara ed al Comune competente, la data di posizionamento dello stesso.**

Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi, con motore spento e/o sollevato - dovranno atterrare o partire utilizzando esclusivamente gli appositi **corridoi di lancio di seguito disciplinati** e, in ogni caso, devono essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.

Detti corridoi, **all'interno dei quali è vietato il transito pedonale, la balneazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità** - fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio - devono avere le seguenti **caratteristiche**:

- **larghezza**: sino ad un massimo di mt. 20;
- **profondità**: non inferiore a mt. 350 dalla battigia;
- **delimitazione**: costituita da gavitelli di colore giallo o arancione ad intervalli di **20 metri**;

- **individuazione dell'imboccatura a mare:** posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli più esterni.

In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa, in modo che le manovre di partenza/atterraggio non contrastino con l'attività di balneazione e potranno poi allargarsi ad imbuto verso il largo.

Norme di comportamento all'interno dei corridoi di lancio:

- le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- le unità a motore, ivi compresi gli acqua-scooters, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a tre (3) nodi, rimanendo all'interno degli stessi e prestando sempre e comunque la massima cautela. Gli acqua-scooters, in particolare, devono attraversare i corridoi di lancio in dislocamento ovvero ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua
- Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi e a vela abbassata – dovranno raggiungere le spiagge balenabili utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
- E' consentita la navigazione in dislocamento in prossimità dell'imboccatura dei corridoi di lancio ai soli fini dell'entrata ed uscita dai medesimi.

I corridoi di lancio devono essere segnalati mediante appositi **cartelli monitori** posizionati in modo da non costituire pericolo per la balneazione o in genere per la pubblica incolumità sulla battigia, in prossimità dell'inizio dei corridoi medesimi e riportanti la seguente dicitura, ben visibile agli utenti e redatta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco):

**ATTENZIONE
CORRIDOIO DI LANCIO
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E BALNEAZIONE VIETATI ALL'INTERNO DEL
CORRIDOIO**

Articolo 10

DISPOSIZIONI SPECIALI

- 1) Il limite delle acque destinate alla balneazione negli specchi acquei antistanti il litorale compreso fra gli stabilimenti balneari "SABBIA D'ORO" e "CANARIE", site a Pescara sud, è ridotto da mt. 300 a mt. 200, in ragione della vicinanza con le rotte di atterraggio/partenza dal porto turistico "Marina di Pescara".
- 2) Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca, così come individuate dai Piani Demaniali Marittimi Comunali, in considerazione delle numerose operazioni di alaggio e di varo cui le stesse sono soggette ed il conseguente possibile pericolo causato dai cavi in tensione, è autorizzata la sosta e l'ormeggio delle predette unità da pesca all'interno dei corridoi di lancio prospicienti le predette zone di alaggio, **unicamente nelle ore diurne e solo qualora le condizioni meteomarine lo consentano.**
- 3) E' data facoltà, ai concessionari ed ai Comuni, nei tratti di rispettiva competenza, di posizionare, oltre il limite acque sicure e previa comunicazione alla Capitaneria di Porto di Pescara, in modo da non arrecare pericoli o danni alla balneazione, **n. 2 (due) gavitelli di colore giallo**, da destinare esclusivamente all'ormeggio dei natanti (a remi e/o a pedali) utilizzati dal concessionario ai fini commerciali di locazione o noleggio. Detti gavitelli, unitamente ai relativi corpi morti, dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.

Articolo 11

DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative si rinvia al Regolamento approvato con l'Ordinanza n. 22 del 2007 di questa Capitaneria di Porto e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 15 Maggio 2011.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia e si richiamano le vigenti disposizioni in materia nonché l'Ordinanza balneare della Regione Abruzzo in premessa citata.

I concessionari e i Comuni – per le spiagge destinate alla libera fruizione - sono tenuti ad esporre in luogo visibile all'utenza copia della presente ordinanza di sicurezza balneare.

La presente Ordinanza, dalla data di entrata in vigore, sostituisce ed abroga quella n. 22 in data 30.04.2010.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell'art. 39 della Legge 11.2.1971 n° 50, del Titolo V del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n. 171 e successive modificazioni e integrazioni ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, inclusione nella pagina web della Capitaneria di Porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e previa diffusione alle locali Associazioni di categoria e Stampa.

PESCARA, li 04.05.2011

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Pietro VERNA